



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

Regolamento
dei Consigli di Quartiere

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n°20 del 23/02/2001
Modificato con deliberazione consiliare n°09 del 07/02/2003

Art.1

Oggetto del regolamento

1. In attuazione del Titolo III dello Statuto, il presente regolamento disciplina il numero, la denominazione, la delimitazione, le modalità d'elezione, le procedure per le modifiche territoriali dei Consigli di Quartiere e l'esercizio delle loro funzioni.

Art.2

Principi

1. Le circoscrizioni di decentramento, in cui è diviso il territorio Comunale di Gaeta sono denominate Quartieri.

2. Il Comune di Gaeta valorizza il Consiglio di Quartiere quale organismo di consultazione, al fine di favorire una più ampia partecipazione alla vita democratica della città.

3. Il Comune di Gaeta riconosce l'autonomia dei Quartieri in cui è articolato il territorio comunale, uniformando al principio del decentramento la propria azione amministrativa.

Art.3

Delimitazione territoriale dei Quartieri

1. Il territorio Comunale è suddiviso in Quartieri così denominati:

Quartiere n°1 - Centro Storico S. Erasmo - P.R.U.M.O.

Quartiere n°2 - Centro Storico Porto Salvo -

Quartiere n°3 - Corso Cavour, Via Atratina, Via del Piano, Via Europa -

Quartiere n°4 - Il Piano, Colle, Calegna-Cuostile, Cappuccini

Quartiere n°5 - Piaja, Conca - Via S. Agostino lato Ovest - Via Monte Altino -
Via S. Agostino Lato Est estensione fino all'incrocio con la Via Flacca esteso fino al confine con il Comune di Itri.

Quartiere n°6 - S. Agata, Monte Tortona -

Quartiere n°7 - Serapo, Fontania - Via Flacca lato mare fino incrocio Via S. Agostino.

2. La delimitazione territoriale dei Quartieri può essere modificata con atto adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere *non vincolante* dei Consigli di Quartiere interessati, tenendo conto delle tradizioni, delle strutture economiche e sociali esistenti e di ogni altro elemento caratterizzante le singole zone.

Art.4

Gli organi dei Quartieri

1. Gli organi dei Quartieri sono:

- il Consiglio di Quartiere;
- il Presidente del Consiglio di Quartiere;

CAPO I
CONSIGLIO DI QUARTIERE



Art.5

Il Consiglio di Quartiere: composizione

1. Il Consiglio di Quartiere è composto da 9 (nove) membri.
2. I Consigli di Quartiere sono eletti con le modalità previste dal Titolo V del Regolamento e *restano in carica per cinque anni*.
3. Nella prima seduta, il Consiglio esamina la condizione di eleggibilità ed incompatibilità degli eletti e provvede alla loro surrogazione, qualora si sia verificata alcuna delle cause ostative previste dalla legge, in analogia con le norme previste, se ed in quanto applicabili, ai Consiglieri Comunali.
4. La durata quinquennale dei Consigli di Quartiere decorre dalla intervenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale di convalida degli eletti dei componenti dei Consigli di Quartiere stessi.

Art.6

Scioglimento dei Consigli di Quartiere

1. Lo scioglimento, per qualsiasi causa, del Consiglio Comunale non comporta, automaticamente, lo scioglimento dei Consigli di Quartiere, che continuano ad esercitare le loro funzioni fino al rinnovo e comunque non oltre il termine previsto dalle vigenti norme, sulla proroga degli Organi.
2. La deliberazione di scioglimento anticipato dei Consigli di Quartiere dev'essere preceduta da formale diffida ad adempiere quando si verificano le seguenti cause:
 - a) per gravi e persistenti violazioni di legge o di Statuto;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del Presidente.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la Conferenza dei Capigruppo propone al Consiglio Comunale di deliberare l'atto con il quale si diffida il Consiglio di Quartiere a rimuovere le irregolarità, le omissioni e le violazioni constatate entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti (20) giorni. Trascorso tale

termine, qualora il Consiglio di Quartiere non abbia provveduto, si procede allo scioglimento.

4. Il Consiglio è sciolto anticipatamente anche in caso di decadenza o dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. Per l'indizione delle elezioni suppletive si applicano le disposizioni previste dal regolamento per l'elezione dei Consigli di Quartiere.

Art.7

I Consigli di Quartiere

1. I Consigli di Quartiere entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e in caso di surrogazione, dopo l'adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio di Quartiere. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, previste dalla legge per i Consiglieri Comunali, si applicano anche ai Consiglieri di Quartiere.

La carica di Consigliere di Quartiere é incompatibile con quelle di Consigliere Comunale, di Assessore Comunale.

2. I Consiglieri di Quartiere esercitano l'iniziativa per tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio. Ciascun consigliere ha il diritto di accesso agli atti amministrativi con le stesse modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali.

Art.8

Decadenza dalla carica di Consigliere di Quartiere

1. I Consiglieri di Quartiere decadono dalla carica:

- a) per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;
- b) a seguito di dimissioni.
- c) a seguito dello scioglimento del Consiglio di Quartiere.

2. Esclusa l'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, il Consiglio di Quartiere verifica la sussistenza di eventuali cause di decadenza che, se accertate, sono immediatamente contestate al Consigliere interessato, il quale ha dieci (10) giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o incompatibilità.

3. Le cause di decadenza possono essere rilevate anche da ogni elettore del Quartiere.

4. Qualora il Consigliere non provveda a rimuovere la causa di decadenza, il Consiglio di Quartiere delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla proposta di decadenza entro dieci (10) giorni dalla ricezione delle osservazioni, o dalla scadenza del termine entro cui le stesse avrebbero dovuto essere presentate. Al Consigliere dichiarato decaduto dalla carica subentra il primo dei non eletti nella sua stessa lista.

5. In caso di inerzia od inadempimento del Consiglio di Quartiere, provvede il Consiglio comunale.

6. I Consiglieri di Quartiere sono sospesi dalla carica nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente per i Consiglieri Comunali.

Art.9

Dimissioni dei Consiglieri di Quartiere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere di Quartiere sono presentate, per iscritto, al Presidente e sono immediatamente assunte al Protocollo del Quartiere. Le dimissioni non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

2. La surrogazione dei Consiglieri dimissionari deve avvenire entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio di Quartiere provvede il Consiglio Comunale.

Art.10

Convocazione del Consiglio di Quartiere

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Quartiere di propria iniziativa, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco, di almeno un quinto dei Consiglieri o di cento (100) elettori del Quartiere entro venti (20) giorni dalla richiesta. Decorso tale termine se il Presidente non ha adempiuto provvede il Vice

Presidente o in mancanza il Consigliere anziano. Il Presidente fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere.

Art.11

Sedute del Consiglio di Quartiere

1. Le sedute del Consiglio di Quartiere sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Vice Presidente le sedute sono presiedute dal Consigliere Anziano.

2. Il Consiglio di Quartiere di riunisce validamente in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Qualora si faccia ricorso alla seduta in seconda convocazione per la validità della stessa è sufficiente la presenza di almeno cinque (5) Consiglieri. La seduta in seconda convocazione non può svolgersi validamente prima delle ventiquattro (24) ore successive alla seduta in prima convocazione.

3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art.12

Verbalizzazione della seduta

1. Di ogni seduta il segretario è tenuto a redigere un verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, i nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti, gli argomenti trattati, gli atti istruiti, il numero dei voti resi su ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari, nonché il resoconto sintetico della seduta.

2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva.

3. I verbali approvati sono depositati presso la Segreteria del Quartiere a disposizione dei Consiglieri.

Art.13

Riunioni congiunte dei Consigli di Quartiere

1. Due o più Consigli di Quartiere, d'intesa fra i Presidenti, possono riunirsi congiuntamente, sotto la presidenza del Presidente nella cui circoscrizione si tiene la riunione, tutte le volte che si tratti di affrontare questioni d'interesse comune.
2. Delle riunioni congiunte è redatto contestualmente apposito verbale, di norma a cura del Segretario del Consiglio il cui Presidente presiede la riunione ed è sottoscritto da entrambi i Presidenti.

CAPO II
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE



Art.14

Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Quartiere

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere è eletto, nella prima riunione successiva alle elezioni del Consiglio, a maggioranza qualificata (2/3) dei Consiglieri assegnati al Quartiere - Qualora, in sede di prima votazione non si raggiunge il quorum dei 2/3 (due terzi) di cui sopra, si procederà a nuova votazione e sarà eletto Presidente colui che avrà ottenuto la maggioranza semplice (la metà più uno dei voti).

2. Con le modalità di cui al comma precedente è eletto il Vice Presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento. Il Presidente o il Vice Presidente esercitano le funzioni previste. Il Vice Presidente svolge, altresì, le funzioni delegategli dal Presidente.

3. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e sospensione alla carica di Presidente del Consiglio di Quartiere sono quelle previste dalla legge per la carica di Consigliere Comunale.

4. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati con mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri. La mozione deve essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere entro quindici (15) giorni dalla presentazione e deve essere approvata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati.

Art.15

Funzioni consultive

1. Il Presidente del Consiglio Comunale richiede il parere ai Consigli di Quartiere nei casi previsti dallo Statuto.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale nonché il Sindaco possono inoltre richiedere, fuori dai casi previsti dal comma precedente, ai Consigli di Quartiere un parere quando lo ritengono opportuno in relazione al contenuto dell'atto.

3. I Consigli di Quartiere devono esprimere il parere entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta, che in caso di urgenza possono essere ridotti a otto (8).

4. I pareri resi dai Consigli di Quartiere devono essere integralmente riportati nei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, e, in caso di difformità, devono essere adeguatamente motivati. Il Consiglio Comunale può prescindere dal parere dandone atto nella deliberazione quando i Consigli di Quartiere non si sono pronunciati entro il termine di cui al precedente comma.

5. Oltre che al Presidente del Consiglio comunale, i Consigli di Quartiere trasmettono copia dei pareri al Sindaco.

Art.16 ***Funzioni di vigilanza***

1. Ciascun Consiglio di Quartiere vigila sui servizi e le attività Comunali d'interesse proprio mediante:

- a) l'acquisizione di informazioni, valutazioni ed opinioni degli utenti dei servizi interessati e degli operatori addetti ai servizi e dei rispettivi dirigenti, tramite colloqui, segnalazioni, sondaggi di opinioni e questionari;
- b) la segnalazione, a cura del Presidente del Consiglio di Quartiere, al dirigente competente delle irregolarità o disfunzioni eventualmente rilevate.

Art.17 ***Funzioni delegate***

1. Il Consiglio Comunale può delegare ai Consigli di Quartiere funzioni ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo precedente.

2. Gli atti deliberativi con cui il Consiglio Comunale delega ai Quartieri le ulteriori funzioni devono:

- a) specificare quali funzioni e strutture vengono delegate;
- b) contenere direttive e criteri orientativi per l'esercizio della delega, conformemente agli indirizzi programmatici definiti nella relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio comunale;

- c) indicare la disponibilità e le modalità di utilizzo del personale;
- d) indicare i mezzi finanziari ed i tempi di attuazione della delega;
- e) indicare i provvedimenti conseguenti all'eventuale mancato adempimento delle funzioni delegate.

3. Il Sindaco relaziona periodicamente in Consiglio Comunale sullo stato di attuazione delle deleghe attribuite.

4. Le deleghe ai Consiglieri dei Quartieri possono essere in qualunque momento, con adeguata motivazione, sospese o revocate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, previa diffida ad adempiere in caso di inerzia.

5. La delega consiste in un provvedimento con il quale si dà mandato al Consigliere di Quartiere di approfondire una specifica tematica, riferendone al Consiglio Comunale e/o al Consiglio di Quartiere. Non comprende in alcun modo la firma di atti che impegnino il Consiglio stesso.

Art.18

Regolamento interno

1. Ciascun Consiglio di Quartiere approva un Regolamento interno in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Il regolamento interno disciplina in particolare:

- a) lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Quartiere;
- b) la nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni di lavoro permanenti e degli altri organi del Quartiere, ai sensi del precedente art.11;
- c) le modalità dell'uso del centro civico.

3. La proposta di deliberazione riguardante il Regolamento interno deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale che provvede ad inviarla alla Commissione Consiliare permanente per gli Affari Istituzionali al fine di verificare il rispetto dello Statuto e del presente Regolamento.

Art.19

Diritto alla partecipazione e all'informazione

1. I Quartieri assicurano ai propri cittadini, singoli o associati, la più ampia facoltà di partecipare alle proprie attività, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. I Quartieri garantiscono il più ampio diritto di informazione e di accesso ad atti e documenti con le modalità stabilite dal relativo regolamento comunale.
3. Tutte le direzioni del Comune di Gaeta comunicano ogni informazione utile all'esercizio delle funzioni deliberative, consultive, propositive e di vigilanza.

Art.20

Proposte, istanze e petizioni

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta formulata da soggetti singoli o associati rivolta al Consiglio di Quartiere ed ai dirigenti per sollecitare audizioni o presentare memorie su atti da adottare o in corso di adozione. All'istanza dev'essere data risposta motivata entro trenta (30) giorni dalla presentazione.
2. Cento soggetti titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione possono presentare per iscritto proposte di atti deliberativi o petizioni dove espongono problemi, o richiedono l'adozione di deliberazioni di competenza dei Consigli di Quartiere.
3. Le istanze, le proposte e le petizioni devono essere presentate alla Segreteria della Presidenza del Consiglio di Quartiere con l'indicazione dei soggetti sottoscrittori referenti.
4. Alle proposte e alle petizioni deve essere data risposta motivata entro quarantacinque (45) giorni dalla presentazione.

Art.21

Associazioni senza scopo di lucro

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, i Consigli di Quartiere favoriscono e valorizzano le associazioni senza scopo di lucro che

perseguono finalità sociali, culturali, sportive, **solidaristiche**, ambientali ed, in genere, pubbliche.

Art.22 ***Consultazioni***

1. Ciascun Consiglio di Quartiere, sulle materie ad esso attribuite, può realizzare consultazioni popolari nelle forme e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali.
Il Consiglio Comunale provvede con appositi fondi di bilancio a garantire le elezioni e il funzionamento dei Consigli di Quartiere.

Articolo 23 ***(Oggetto e discipline applicabili)***

1. Gli articoli del presente titolo disciplinano l'elezione dei Consigli di Quartiere.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione del Consiglio Comunale se ed in quanto compatibili. In particolare, il procedimento si apre con la affissione di apposito manifesto che, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale, indice i relativi comizi elettorali

Articolo 24 ***(Elettorato attivo e passivo)***

1. Sono elettori del Consiglio di Quartiere tutti gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo ambito territoriale di quartiere.

2. Sono eleggibili alla carica di Consigliere di Quartiere tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e residenti nell'ambito territoriale di Gaeta.

3. Non è consentita la candidatura in più di un quartiere.

Articolo 25
(Modalità di elezione)

1. I Consigli di Quartiere sono eletti in un unico turno con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.
2. L'elezione dei Consigli di Quartiere si effettua sulla base della lista plurinominale di quartiere.
3. Il voto al candidato viene espresso segnando o il cognome o il cognome e nome.
4. Ogni elettore può esprimere **una preferenza**.

Articolo 26
(Sottoscrizione della lista)

1. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla elezione del Consiglio di Quartiere deve essere sottoscritta da non meno di 50 (cinquanta) elettori del quartiere.
2. Nessun elettore può sottoscrivere una lista diversa da quella presentata dal proprio quartiere.
3. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n°81 e successive modificazioni.

Articolo 27
(Programmi Amministrativi)

1. Con la lista dei candidati al Consiglio di Quartiere deve anche essere presentato il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio del Comune.
2. Il programma è presentato insieme alla lista dei rappresentanti della medesima.

Articolo 28

(Modalità delle votazioni)

Le modalità di votazione sono le seguenti:

A) Il Sindaco,

1) successivamente all'insediamento del Consiglio Comunale neoeletto, entro e non oltre 30 giorni dall'insediamento stesso, convoca, scegliendo la prima data utile, i comizi per l'elezione del Consiglio di Quartiere nella prima domenica di ottobre ovvero nella prima domenica di aprile.

B) Il Responsabile del Servizio riceve la comunicazione di convocazione provvede:

1) alla riproduzione in duplice copia delle liste elettorali sezionali utilizzate in occasione delle precedenti consultazioni amministrative comunali e ne rilascia attestazione di conformità.

2) alla stampa dei manifesti di convocazione dei comizi, dei manifesti per la nomina degli scrutatori, dei verbali dei seggi e dei verbali della Commissione di verifica.

C) Tra il quindicesimo ed il decimo giorno antecedente la convocazione dei Comizi, si procede alla nomina dei componenti dei Seggi articolati come segue:

Seggi fino a 3000 elettori	3 seggi x 3 persone
Seggi tra 3000 e 5000	2 seggi x 4 persone
Seggi tra 5000 e più	2 seggi x 5 persone

D) Entro il terzo giorno antecedente la convocazione dei Comizi, Il Sindaco provvede alla nomina dei Presidenti di Seggio, scegliendolo tra coloro che per esperienza maturata, garantiscano la corretta esecuzione dell'Ufficio.

E) Il sabato, antecedente la convocazione dei Comizi, alle ore 16,00, si procede all'insediamento dei seggi, applicandosi le disposizioni di legge vigenti.

F) Il seggio, riaprirà la domenica mattina alle ore 08,00 ammettendo senza indugio gli elettori al voto. L'Elettore eserciterà il diritto di voto sulla base della semplice iscrizione della lista elettorale di sezione. Le operazioni di voto termineranno lo stesso giorno alle ore 18,00 e subito dopo si procederà allo scrutinio. Al termine dello scrutinio, e comunque non oltre le ore 12,00 del giorno seguente, il

Presidente ed un componente il seggio consegneranno il verbale, gli atti e quant'altro occorso per la consultazione, all'ufficio elettorale comunale.

G) Il martedì successivo alla consultazione alle ore 8,00, si insedierà la Commissione di verifica composta dai Componenti della Commissione Elettorale Comunale integrata dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Elettorale per l'esame dei Verbali e la proclamazione dei risultati. Alle riunioni della Commissione potrà partecipare il presentatore di lista con facoltà di verbalizzare dichiarazioni. Le operazioni della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il giovedì successivo.

H) Il Sindaco, ricevuto la comunicazione dalla Commissione di Verifica, procede alla notifica agli eletti del risultato elettorale convocando contestualmente il neo Consiglio di Quartiere per una data compresa entro e non oltre 60 giorni dalla votazione.

I) Il facsimile delle schede elettorali e tutti gli altri documenti necessari all'attività elettorale sono approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sul modello di quelli utilizzati nelle elezioni del Consiglio Comunale.

Articolo 29 ***(Scioglimento anticipato)***

1. Quando vi sia stato scioglimento anticipato del Consiglio di Quartiere, il Sindaco, entro trenta giorni dallo scioglimento, provvede a tutti gli adempimenti necessari all'effettuazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio.

2. Nell'ipotesi di scioglimento anticipato, il direttivo curerà gli adempimenti necessari di ordinaria amministrazione senza poteri decisionali sino al nuovo insediamento come da art.8, comma 1.

3. Non si procede alla nuova elezione quando manchi meno di un anno alla data del rinnovo ordinario dello stesso - (vige la prorogatio).

Articolo 30 ***(Durata)***

1. La carica di Consigliere di Quartiere non ha limitazioni temporali nel caso di ripetute conferme elettorali.

Articolo 31
(Elezione Presidente)

1. Entro trenta giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti, i Consiglieri nomineranno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

2. Il Consiglio di Quartiere eletto, nella prima seduta e prima della elezione del Presidente sarà presieduto dal Consigliere più anziano o nel caso di rinnovo dal Presidente uscente.

Articolo 32
(Disposizioni attuative)

1. Apposite disposizioni di attuazione del presente Regolamento sono emanate dal Sindaco previo parere della Commissione Consiliare permanente per gli Affari Istituzionali che deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento.

Articolo 33
(Disposizioni transitorie)

1. I Consigli di Quartiere eletti nelle elezioni del novembre 2001 durano in carica fino alla intervenuta convalida dei nuovi Consigli di Quartiere.
2. La elezione dei nuovi Consigli di Quartiere avviene secondo i tempi e le modalità di cui all'art.28 del presente Regolamento e deve tenersi entro la prima domenica di ottobre 2003.
3. I nuovi Consigli di Quartiere eletti ai sensi del presente articolo durano in carica fino al periodo residuo di vigenza della attuale consiliatura scaturita dalle elezioni amministrative del 26 – 27 maggio 2002.
4. Il presente articolo cessa di avere efficacia dal momento della sua avvenuta applicazione.